

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione europea ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.

2. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.

Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON

⁽¹⁾ Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato pubblicato nella GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del trattato relativo alla Comunità dei trasporti sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.

